



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 67 del 18/04/2023

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LA DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ SIMILARI

PREMESSO che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

VISTO il **D.L. n. 201 del 6.12.2011** cosiddetto Decreto "salva Italia" recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n.214 del 22.12.2011, in particolare l'art. 31, comma 1, il quale ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTA altresì, la circolare n. 3644/C del 28.10.2011 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto ai fini della tutela e della protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché per motivi di pubblica sicurezza, la possibilità di adottare specifici provvedimenti motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [...] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";

CHE - giusto art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - "*il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]*";

TENUTO CONTO CHE a seguito di una serie di controlli da parte della Polizia Municipale, sia nell'espletamento delle attività di controllo dell'ordine pubblico disposte dalla Questura di Messina, sono emerse situazioni di criticità nella gestione degli eventi musicali e danzanti che necessitano di una disciplina che limiti gli orari di emissioni sonore per la tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

CHE tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze;

CHE sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica;

VALUTATO

- di dover contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
- di tutelare l'incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell'organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;

RAVVISATA la necessità dell'Ente, per quanto predetto, di procedere alla stesura di un Codice di autoregolamentazione dei Pubblici Esercizi attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra l'Ente e le parti interessate, denominato "Per una Movida Sostenibile";

PRESO ATTO CHE per la superiore esigenza, in data 20 marzo 2023, le Associazioni Confesercenti e Confcommercio di Messina hanno incontrato questa Amministrazione comunale al fine di rivedere ed aggiornare il codice di Autoregolamentazione concordato e sottoscritto il 3 dicembre del 2018, successivamente adottato con ordinanza sindacale n. 350 del 22 dicembre 2018;

VISTO il nuovo schema di Codice di Autoregolamentazione dei pubblici esercizi aderenti al suddetto Protocollo d'intesa denominato "Per una Movida Sostenibile", sottoscritto il 20 marzo 2023 dai Rappresentanti di categoria e dall'Assessore comunale con delega alle Attività Produttive, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO in applicazione del predetto Codice di Autoregolamentazione, adottare ai sensi del comma 5 dell'art. 50 del TUEL, specifico provvedimento a tutela della salute umana, del decoro e della vivibilità urbana, con la disciplina delle limitazioni all'orario in ordine alle emissioni sonore nonché delle modalità in ordine all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATA altresì, la presenza sul territorio urbano di distributori automatici h24 di bevande, i rappresentanti di categoria e l'Amministrazione comunale hanno ravvisato la necessità di inibire, dalle ore 20.00 alle ore 7.00, l'erogazione di bevande alcoliche, pena la sospensione della licenza, manifestando altresì la volontà di disporre il medesimo divieto agli esercizi di vicinato;

DATTO ATTO per quanto sopra espresso, di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica sotto il profilo della tutela all'inquinamento acustico negli ambienti di vita ed evitare interferenze negative sulla serena convivenza della cittadinanza, creando disagi psicofisici soprattutto tra le persone più deboli, anziani e bambini;

ATTESO CHE nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando tutti quei fenomeni che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità degli insediamenti abitativi e residenziali;

CHE pertanto l'Ente locale deve adottare tutte le misure necessarie a garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di pericolo derivanti da assembramenti nelle aree prospicienti e da manovre pericolose da parte dei conducenti dei veicoli, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

RITENUTO doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti tutelati dalla serena e ordinata convivenza tra i componenti della società;

RITENUTO dovere garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

RITENUTO necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;

VISTI, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "*Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- il D. Lgs. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/1123/CE*", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "*all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ... (omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art. 54 del TUEL;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
- il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

Per i motivi espressi in narrativa

DISPONE

la revoca delle Ordinanze sindacali n. 178/2019 e n. 85/2022;

ORDINA

PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA QUIETE, DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA

che:

- 1 Le emissioni sonore negli spazi esterni dei locali nel periodo **dal 31 ottobre al 15 maggio** dovranno limitarsi ai seguenti orari:
 - lunedì e mercoledì: nessuna emissione;
 - martedì e giovedì: fino alle ore 23.30;
 - venerdì e sabato: fino alle ore 01.00;
 - domenica: fino alle ore 00:00.

- 2 Le emissioni sonore negli spazi esterni dei locali nel periodo **dal 16 maggio al 30 ottobre** dovranno limitarsi ai seguenti orari:
 - lunedì e mercoledì: nessuna emissione;
 - martedì e giovedì: fino alle ore 00.00;
 - venerdì e sabato: fino alle ore 01.00;
 - domenica: fino alle ore 00:00.
- 3 Gli orari dei giorni prefestivi saranno quelli previsti per il sabato, mentre gli orari dei festivi prelaborativi saranno quelli previsti per la domenica. A fine orario sarà ammessa una tolleranza di 20 minuti che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare.
- 4 A partire dalle ore 19.00, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.
- 5 I gestori degli esercizi pubblici/commerciali dovranno garantire l'impegno a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l'igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all'esercizio in collaborazione con l'Amministrazione comunale e/o le Società Partecipate;

ORDINA altresì

agli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nel territorio comunale di disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 20.00 e sino alle ore 7.00. Detto divieto è valevole anche per i titolari di Esercizi di vicinato.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nelle Sezioni Amministrazione trasparente e Informazioni;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

AVVISA altresì

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. *7bis* del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad € **200.00**;
- i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. *7bis* del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad € **350.00**, oltre **all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni**;
- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. *7bis* del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 pari ad € **500.00**, oltre **all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni**;

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana di Messina

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale - Servizio Gabinetto del Sindaco Dirigente il dott. Salvo Puccio.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giusy D'Arrigo.
Recapiti: 090.7722298 – ufficiogabinetto@comune.messina.it.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 104/2010 è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa